

COMUNE DI VARALLO POMBIA

PROVINCIA DI NOVARA

Via Simonetta n. 3

C.A.P. 28040

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N...5 IN DATA 14/3/2018.....

Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico

Per “compostaggio domestico” o “autocompostaggio” si intende quanto definito dall’art. 183, comma 1 lett. e) del d.lgs. 152/06 e s. m. i., ovvero “*compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto*”.

Si intende per “*rifiuto organico*” *rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato*;

Più in generale il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico o auto compostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 2 – Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “utenti” gli iscritti al ruolo della TARI e beneficiari del servizio comunale di igiene urbana;

Art. 3 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Varallo Pombia

L’Amministrazione Comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune.

Assicura, inoltre, un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l’erogazione di assistenza, con la riduzione della TARI ai sensi dell’art. 23 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti” (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.04.2014 e s.m.i;

L’autocompostaggio o compostaggio domestico è alternativo all’utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici (*gli scarti biodegradabili di giardini e parchi non compostati potranno essere conferiti al centro intercomunale di raccolta differenziata*).

Art. 4 - Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da trasportare e conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 5 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina e mensa (*a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova*);

- b) scarti del giardino e dell'orto (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi*);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali non trattati.

E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (*quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno*) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Deve essere utilizzata una quantità di rifiuti vegetali adeguata a mantenere un processo di autocompostaggio con un rapporto equilibrato di carbonio e azoto. Tendenzialmente si può considerare adeguato un rapporto di due terzi di rifiuti di cucine e mense (ricche di azoto) e un terzo di rifiuti vegetali (ricchi di carbonio).

Art. 6 – Rifiuti non compostabili

E' vietato in quanto pericoloso il compostaggio delle seguenti sostanze, *a titolo esemplificativo non esaustivo*: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 7 – Modalità attuative dell'autocompostaggio e distanze dai confini

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune, qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'albo dei compostatori di cui all'Art. 8.

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare:

Compostiera prefabbricata: contenitore di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati.

Compostiera autoprodotta: contenitore in legno (cassa di compostaggio) o rete metallica o plastica di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati.

Cumulo sul piano di campagna: ammasso di rifiuti organici posto su un basamento leggermente sollevato dal terreno per consentire l'aerazione del materiale e la dispersione del liquido di percolazione.

Cumulo in buca: ammasso di rifiuti organici posto in una buca di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. La buca deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati. Occorre, quindi, porre sulla base del materiale drenante e mantenere il materiale a distanza di almeno dieci centimetri dai lati della buca.

Eventuali compostiere in muratura devono essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica e, ove previste, con le relative autorizzazioni di legge.

L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione del materiale e il rallentamento del processo di decomposizione, priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di autocompostaggio deve essere adeguatamente strutturato e controllato, affinché consenta la produzione di *compost* utilizzabile come ammendante e non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro.

A tale scopo, è necessario:

- a) collocare il materiale a contatto con il terreno per favorire il passaggio di microrganismi e insetti del suolo che coadiuvano il processo;
- b) utilizzare un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido di percolazione, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- c) miscelare in modo equilibrato il materiale, non trascurando di utilizzare anche scarti di supporto, quali per esempio piccoli resti di legno non trattato;
- d) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno della compostiera e/o del cumulo di materiale;

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 8 – Albo Compostatori ed iscrizione

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di effettuare l'attività di compostaggio domestico o autocompostaggio, come definito all'Art. 1, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Gli utenti che intendono praticare il compostaggio domestico o autocompostaggio in modo abitudinario e continuativo possono richiedere di essere iscritti nell'Albo dei Compostatori.

La richiesta dell'iscrizione deve essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già praticano l'autocompostaggio in modo abitudinario e continuativo.

Per essere iscritti nell'Albo dei compostatori gli utenti presentano un'istanza all'Ufficio tributi che contiene le seguenti attestazioni:

- a) il tipo di utenza (*domestica o non domestica*);
- b) numero dei componenti dell'utenza domestica
- c) tipo di compostaggio;
- d) i dati identificativi:
 1. per le utenze domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;
 2. per le utenze non domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice

fiscale del legale rappresentante, denominazione (ditta), indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'utenza (*qualora diverso da quello della sede legale*);

- e) l'impegno a partecipare a eventuali corsi di formazione organizzati dal Comune;
- f) l'impegno a praticare l'autocompostaggio in modo abitudinario e continuativo;
- g) l'impegno a non conferire i propri rifiuti organici al servizio pubblico di raccolta domiciliare ;
- h) l'indicazione del luogo dove è praticato l'autocompostaggio;
- i) la modalità di effettuazione dell'autocompostaggio;
- j) il volume della compostiera in m³;
- k) l'assenso all'accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogo dell'autocompostaggio per monitoraggi e controlli riferiti allo stesso;

L'iscrizione all'Albo Compostatori comporta la restituzione al Comune di Varallo Pombia del contenitore già consegnato per la raccolta dell'organico.

L'Albo dei compostatori contiene tutte le informazioni indicate al precedente comma e indica altresì la data dell'ultimo controllo effettuato (giorno, mese, anno) e la verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.

Per le utenze non domestiche, l'Albo dei compostatori indica, inoltre, la stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base di controlli *in loco*.

Il Comune quantifica annualmente la frazione conferita in autocompostaggio nel rispetto di quanto è prescritto dalla D.G.R. Piemonte 03 novembre 2017, n. 15-5870.

Art. 9 – Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI stabilito con la deliberazione di C.C. n. 10 del 15 Apr. 2014 e sm.i

Gli utenti che praticano l'autocompostaggio e che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 8 beneficiano di una riduzione del 15% sull'importo della TARI.

La riduzione di cui al comma 1 ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza.

L'utente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni per l'applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Art. 10 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

Entro il primo anno dall'iscrizione all'Albo dei compostatori ogni nuova utenza è sottoposta a verifica e controllo al fine di valutare la conformità ai requisiti e le modalità gestionali dell'autocompostaggio nonché l'efficacia delle operazioni di autocompostaggio messe in atto. Il Comune accerta la formazione delle nuove utenze iscritte all'Albo dei compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli annuali presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Le verifiche e i controlli sono finalizzati ad accertare che l'autocompostaggio sia attuato con efficacia e devono essere eseguiti per tutti gli iscritti nell'Albo dei compostatori.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività è realizzata in modo sporadico, all'utente è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni.

Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell'affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti per controllare che gli utenti che hanno presentato l'istanza di riduzione non usufruiscano del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti organici.

Il Comune esegue tramite Polizia Municipale e/o proprio personale e/o terzi appositamente incaricati, controlli nei luoghi dove gli utenti hanno dichiarato di praticare compostaggio domestico o autocompostaggio.

Non si considerano sussistenti le condizioni per essere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, qualora ricorrano uno o più dei seguenti eventi:

- a) risulti che l'autocompostaggio non è praticato;
- b) l'utente conferisce i rifiuti organici (*anche una sola delle frazioni merceologiche tra rifiuti di cucine e mense, ecc..*) al servizio pubblico di raccolta domiciliare;
- c) non è consentita da parte dell'utente l'attività di controllo;
- d) dopo il terzo appuntamento concordato l'utente il personale incaricato sia impossibilitato ad eseguire il controllo per responsabilità dell'utente stesso.

Art. 11 Sanzioni

In caso di insussistenza delle condizioni per essere iscritti nell'Albo dei Compostatori l'utente è :

- a) cancellato dall'Albo dei Compostatori
- b) soggetto alla decadenza della riduzione;
- c) al rimborso delle riduzioni indebitamente godute;
- d) alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

La cancellazione dall'Albo compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo

Nel caso in cui l'attività di controllo abbia prodotto la cancellazione dall'Albo compostatori, la possibilità di reiscrizione dell'utenza entro i due anni solari successivi alla cancellazione sarà valutato dall'Amministrazione Comunale.

Oltre i due anni solari dalla cancellazione potrà essere seguita la normale procedura di iscrizione.

Art. 12 – Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 13 – Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico ed il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 14 - Recesso dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune di Varallo Pombia, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. Il recesso dall'Albo Compostatori prevede la consegna del contenitore per la raccolta dell'organico da parte dell'Ente.

Art. 15 – Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale – tenuto conto che l'utente conferirà i rifiuti di matrice organica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.

A tal fine, il Comune trasmette all'Ufficio Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettere di recessione dell'utenza.

Art. 16 – Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo dall'Ufficio Tributi o da organo da esso delegato.

Art. 17 – Norma transitoria

Per l'anno 2018 solo le istanze pervenute entro il 30 giugno usufruiscono della riduzione relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2018.